



CITTÀ DI ASSISI

SERAPHICA CIVITAS

REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI GEMELLAGGI E DEI PATTI D'AMICIZIA

(Deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 28.09.2017)

ART. 1 - Gemellaggi

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni. Esso è finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, religiosi, sociali, politici, economici con costante riferimento a un'azione comune di pace, solidarietà e incontro fra i popoli.

I nuovi gemellaggi sono ammessi solo con città nelle cui nazioni non siano stati stipulati altri gemellaggi.

ART. 2 - Patto di Amicizia

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche rendono opportuna l'istituzionalizzazione di un rapporto ispirato ai valori culturali, religiosi, sociali, economici nonché all'azione comune per la pace. I Patti di Amicizia possono essere stipulati solamente con città italiane.

ART. 3 - Caratteristiche della città gemella

Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città di Stati Esteri che hanno caratteristiche simili alla città di Assisi, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, religiosa, paesaggistica e di rilievo internazionale.

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

ART. 4 - Procedura di approvazione, conferma, revoca

Ogni Gemellaggio ha durata illimitata nel tempo purché sia palese la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto. Il Gemellaggio può essere revocato unilateralmente dal Consiglio Comunale in qualsiasi momento.

I Patti di Amicizia sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione e hanno durata illimitata nel tempo purché sia attestata la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto. Il Patto d'Amicizia può essere revocato unilateralmente dal Consiglio Comunale in qualsiasi momento.

I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi e Patti di Amicizia sono di competenza del Consiglio Comunale nei casi in cui si verificano gravi atti di violenza alla persona e di disconoscimento dei diritti umani.

ART. 5 – Stipula

Gli effetti del Gemellaggio e del Patto di Amicizia sono efficaci dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti, fatte salve le debite autorizzazioni degli enti superiori.

Il Sindaco del Comune di Assisi può stipulare dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

ART. 6 – Attività

Il Comune di Assisi sviluppa i Gemellaggi e i Patti di Amicizia, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Assisi sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale. Il Comune di Assisi promuove la conoscenza della città reciprocamente legata e favorisce le relazioni fra i cittadini. I residenti nelle città gemelle possono usufruire di agevolazioni da determinare con specifica delibera di Giunta nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi comunali e altri servizi che si ritengono possibili.

ART. 7 – Dotazioni

Il bilancio del Comune di Assisi prevede specifico capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'Amministrazione sviluppa costantemente attraverso sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive.

ART. 8 - Comitato di Gemellaggio e Patto di Amicizia

Il Sindaco può nominare con proprio atto, per ogni singolo rapporto di gemellaggio o patto di amicizia, un Comitato composto da un numero massimo di 5 persone; il Sindaco è membro di diritto e assume le funzioni di Presidente, che può delegare anche ad altro membro del Comitato.

Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative.

Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco può, per particolari funzioni, rappresentare il Comune di Assisi in attività legate al più stretto rapporto tra le città gemellate o unite da Patto di Amicizia.

ART. 9 - Registro

Gli atti di Gemellaggio e Patto di Amicizia vengono trascritti in apposito registro e la loro firma dovrà avvenire in entrambe le residenze municipali.

Il Sindaco consegnerà un simbolo (diploma, scultura ecc.) a testimonianza dell'evento.